



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7826 del 2023, proposto da Giusy Claudia Martino, Lidia Irene Martino, rappresentate e difese dall'avvocato Daniela Venera Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero della Cultura;
- Commissione Interministeriale Ripam,;
- Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A.;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio

nei confronti

Maristella Ciappina, Roberto Masciarri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria pubblicata il 24 febbraio 2023, approvata dalla Commissione Esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam per il Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021);
- dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione di titoli e servizi delle ricorrenti;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle istruzioni relative alla valutazione di titoli e servizi, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi delle ricorrenti;
- ove occorra e per quanto di interesse, del suddetto bando di concorso;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali, anche potenzialmente lesivi degli interessi delle odierni ricorrenti;

e per l'accertamento

dell'interesse e del diritto delle ricorrenti ad ottenere il riconoscimento del titolo preferenziale e, per l'effetto, la modifica della graduatoria e il riconoscimento di una posizione migliore;

e per la declaratoria di illegittimità

dell'interpretazione e applicazione del bando da parte della P.A. in relazione alla valutazione del titolo preferenziale del "lodevole servizio";

con conseguente condanna in forma specifica ex art. 30 c.p.a.

delle Amministrazioni in epigrafe ad adottare ogni più idoneo provvedimento per rettificare la posizione delle ricorrenti, riconoscendo ad entrambe il titolo preferenziale del lodevole servizio anche in relazione alle posizioni degli altri cointeressati nel caso di riconoscimento agli stessi del titolo preferenziale a parità di condizioni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Preso atto che parte ricorrente, a sostegno dell'istanza, come sopra proposta, ha rappresentato che *“l'esigenza cautelare è evidente perché, stante l'avvenuta pubblicazione della graduatoria rettificata, in cui le ricorrenti sono scese ancora di più (!), le stesse stanno già subendo e lo subiranno concretamente ancora di più, un enorme danno dalla possibile l'assegnazione dei candidati vincitori alle amministrazioni di destinazione”*;

Escluso che il paventato pregiudizio assuma, allo stato, carattere di attualità e concretezza, suscettibile di positivamente inalveare l'adozione delle sollecitate misure cautelari *inaudita altera parte*, atteso che l'assegnazione delle sedi – come dalla stessa parte sottolineato – non è, al momento, intervenuta (né, in proposito, la parte stessa ha avuto modo di indicare un arco temporale di riferimento);

Ulteriormente preso atto come le ricorrenti abbiano chiesto di essere autorizzate *“a poter effettuare la notifica per pubblici proclami, stante l'oggettiva difficoltà di individuazione e di pedissequa notifica del gravame a tutti i possibili controinteressati, ex art. 41, comma 4, c.p.a.”*;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti aventi potenziale qualità di parte controinteressata;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

La fissazione dell'udienza camerale ai fini della trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare viene fin da ora rimessa – in ragione della mancata configurabilità del termine di dieci giorni, ex art. 55 c.p.a., decorrente dal deposito del presente ricorso (20 maggio 2023), ai fini della delibazione alla prossima

Camera di Consiglio di questa Sezione, calendarizzata per il 24 maggio 2023 – al Presidente della Sezione Quarta ter di questo Tribunale, avente competenza ai fini della trattazione delle controversie della specie a decorrere dal prossimo 1° giugno;

P.Q.M.

così dispone:

- respinge la richiesta cautelare formulata ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;
- autorizza l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, ex art. 41 c.p.a, con le modalità e nel rispetto dei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 maggio 2023.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO